

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell'ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD)

20.05.2020

I. Situazione iniziale

Nel quadro della presente revisione sono apportati alcuni chiarimenti formali, grazie ai quali vengono eliminate incertezze nel combinato disposto con altre ordinanze, in particolare con l'ordinanza del DFI¹ sui materiali e gli oggetti e con l'ordinanza sui biocidi², nonché riguardo all'autorizzazione di disinfettanti per l'utilizzo nelle piscine collettive. Le modifiche tengono conto in particolare delle esigenze delle autorità di esecuzione e delle aziende di distribuzione dell'acqua.

L'unica modifica materiale concerne il nuovo valore massimo per il perclorato nell'allegato 2. Secondo le valutazioni tossicologiche attuali, un'elevata concentrazione di tale sostanza nell'acqua potabile può costituire un rischio per la salute. Il nuovo valore massimo si basa su considerazioni tossicologiche e sui dati dell'Osservazione nazionale delle acque sotterranee NAQUA svolta nel 2018³.

II. Commento ai singoli articoli

Articolo 4 capoversi 4 e 5

Il capoverso 4 finora rimandava sia all'allegato 4 sia all'ordinanza sui biocidi. Nell'allegato 4 sono riportati gli elenchi esaustivi delle procedure e delle sostanze ammesse per la preparazione e il trattamento dell'acqua potabile. Poiché questi elenchi sono allestiti dall'USAV, l'ufficio garantisce che le sostanze indicate negli allegati sono autorizzate a questo scopo dall'organo di notifica per prodotti chimici. L'ulteriore rimando all'ordinanza sui biocidi è ridondante, per cui è stato stralciato.

Il capoverso 5 disciplina i requisiti generali che devono soddisfare i materiali a contatto con l'acqua potabile. Con l'abrogazione dell'articolo 48 capoverso 2 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr)⁴, ora questi materiali sono considerati oggetti d'uso, per cui non è necessario ripetere nel testo dell'ordinanza i requisiti di cui all'articolo 49 ODerr. Vigono infatti i requisiti specifici dell'ordinanza sui materiali e gli oggetti per i materiali che possono migrare nell'acqua, inclusi i requisiti-

¹ RS 817.023.21

² RS 813.12

³<https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/lebensmittel-und-ernaehrung/lebensmittelsicherheit/stoffe-im-fokus/kontaminanten/perchlorat.html>

⁴ RS 817.02



ti specifici per la composizione di leghe metalliche o di vernici e rivestimenti di tubature. Tale ordinanza contiene anche requisiti quantitativi per i residui rilevabili nell'acqua.

Articolo 10

La disposizione secondo cui per la disinfezione dell'acqua negli impianti di balneazione accessibili al pubblico possono essere utilizzati esclusivamente i biocidi autorizzati o riconosciuti ai sensi dell'ordinanza sui biocidi non è più necessaria. Le sostanze autorizzate sono elencate nell'allegato 4.

Articolo 14 capoversi 2 e 3

Entrambi i capoversi ripetono le disposizioni di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del DFI concernente l'autorizzazione speciale per la disinfezione dell'acqua nelle piscine collettive⁵, per cui sono stati stralciati. Inoltre, già nel primo capoverso dell'articolo si fa riferimento ai requisiti dell'ordinanza summenzionata.

Allegato 1

Nei requisiti microbiologici concernenti l'acqua potabile si precisa in che luoghi è indicato misurare la concentrazione di germi aerobi mesofili. Questo parametro consente di valutare l'efficacia di un trattamento disinfettante o la contaminazione residua di un sistema idrico. Non è peraltro raccomandata la misurazione del numero di germi aerobi mesofili nell'impianto domestico, sebbene sia noto che al suo interno l'acqua può ristagnare per diversi giorni.

Allegato 2

Valore massimo per gli idrocarburi alogenati volatili

Il valore massimo di 10 µg/l è in contraddizione con il valore massimo di 50 µg/l definito per la somma dei trihalometani THM. Pertanto si precisa che la somma dei THM è esclusa dalla «quantità totale di tutte le sostanze alogenate la cui struttura fondamentale è composta da un minimo di uno e un massimo di tre atomi di carbonio».

Valore massimo del perclorato

Per garantire che l'acqua potabile sia innocua, è necessario fissare un valore massimo per il perclorato definito sulla base di considerazioni tossicologiche e dell'Osservazione nazionale delle acque sotterranee NAQUA svolta nel 2018 (si veda il sito Internet: [Perclorato nelle acque sotterranee](#)).

Le valutazioni tossicologiche attuali del perclorato dimostrano che concentrazioni superiori a 6 µg/l nell'acqua possono costituire un rischio per la salute umana.

Come dimostrato dalla campagna NAQUA, condotta in Svizzera nel 2018, solo lo 0,4 per cento dei campioni di acque sotterranee (2 su 527) supera il valore di 4 µg/l.

In base alla tossicologia e all'esposizione delle acque sotterranee, che rappresentano l'80 per cento delle risorse d'acqua potabile, si stima che la stragrande maggioranza della popolazione non dovrebbe essere esposta a concentrazioni di perclorato superiori a 4 µg/l.

⁵ RS 814.812.31



Allegato 3

Carbonio organico totale (COT)

Il valore indicativo per COT nell'acqua potabile è molto difficile da rispettare se la risorsa idrica proviene da acque di superficie. Pertanto viene proposto un innalzamento del valore a un massimo di 2 mg/l, mantenendo inalterata la nota.

Il concetto di «valore indicativo» non è definito nell'OPPD, per cui si applica la definizione di cui all'articolo 2 capoverso 2 ODerr: «Le espressioni *quantità massima*, *concentrazione massima*, *limite massimo*, *valore limite* e *valore indicativo* utilizzate nelle ordinanze del DFI o dell'USAV fondate sulla presente ordinanza equivalgono all'espressione *valore massimo* utilizzato nella medesima». Inoltre, in italiano si sostituisce l'espressione valore di riferimento con valore indicativo al fine di allinearsi alla terminologia dell'ODerr.

Allegato 4

Gli elenchi finora presenti in quest'allegato si basavano essenzialmente sulla lettera informativa n. 109 del 2005. Per tenere conto dello stato attuale delle conoscenze, è necessario verificare le possibilità di trattamento esistenti e integrare i nuovi sviluppi riconosciuti. Nell'elaborazione di questi elenchi vengono dunque considerati trattamenti non ancora menzionati come la filtrazione. Inoltre si descrive l'impiego di argento o di sali di argento, il cui utilizzo è limitato alla protezione dell'acqua specialmente nelle situazioni di emergenza.

Questa modifica include la correzione dei titoli degli elenchi interessati, in modo da tenere conto di tutti i trattamenti volti a ridurre il numero di microrganismi.

Allegato 7

Il tenore di bromato nell'acqua delle piscine pubbliche può essere influenzato dal tenore di bromato nell'acqua grezza. Se l'acqua grezza naturale contiene bromo, i processi di disinfezione basati sull'ozono o sul cloro producono una concentrazione di bromato superiore al valore massimo definito. In questo caso la disinfezione deve avvenire secondo le regole tecniche riconosciute, per garantire condizioni igieniche appropriate.

Secondo l'OMS, il bromato è una sostanza possibilmente cancerogena per l'uomo (IARC, gruppo 2B). Di conseguenza devono essere adottate tutte le misure possibili per ridurre la concentrazione di questi residui nell'acqua di balneazione.

III. Ripercussioni

Ripercussioni per la Confederazione

Nessuna.

Ripercussioni per i Cantoni

Nessuna.



IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L'introduzione di questo nuovo parametro è conforme agli impegni presi dalla Svizzera nel quadro del Protocollo su acqua e salute elaborato dall'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS/EURO) e dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE)⁶.

⁶ RS 0.814.201